

N. \$NUMERO_RUOLO\$ DELL'ANNO \$ANNO_RUOLO\$



TRIBUNALE DI SALERNO

ASTE
GIUDIZIARIE.it

DECRETO

LEGGE 27/01/2012 N. 3 SUCC. MODD.

Il Giudice Giorgio Jachia,
esaminato il ricorso;

considerato che trattasi di ricorso ex art. 7 e ss ella legge 27/1/2012 n.3,
presentato da

rappresentato e difeso da avv. MORENA PIERLUIGI

considerato che parte ricorrente ha chiesto di essere ammesso alla
procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento formulando
una proposta di ristrutturazione dei propri debiti;

esaminato il ricorso;

**disposto che la nota integrativa e sostitutiva sia allegata a questo
provvedimento;**

ritenuto che, sulla base della prospettazione del ricorrente, la proposta
soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 7-8-9 L.3/12 e provenga da un soggetto
che non può avvalersi di procedure concorsuali diverse da quelle regolate
dalla legge invocata;

esaminata la documentazione prodotta;

considerato che la relazione particolareggiata dell'Organismo di
composizione della crisi ORA contiene: l'indicazione delle cause
dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le
obbligazioni; il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli
ultimi cinque anni; l'indicazione dell'inesistenza di atti del debitore
impugnati dai creditori; il giudizio sulla completezza e attendibilità della
documentazione depositata a corredo della domanda;

ritenuto che nella fase preliminare dell'ammissione il Tribunale
chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti giuridici (soggettivi ed
oggettivi) richiesti dalla legge per la ammissione alla procedura - quindi,
oltre alla qualifica di consumatore, anche la conformità del piano a
disposizioni inderogabili di legge - nonché la correttezza formale e
completezza della documentazione allegata al ricorso;



ritenuto che non vi siano atti in frode e che vi siano i presupposti di legge avendo il consumatore assunto le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;

osservato che:

a) il debitore è persona fisica non in esercizio di impresa, non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla [legge 3/2012](#) e non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni, ai procedimenti né ha subito, per cause alla stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli [artt. 14 e 14 bis L. 3/12](#);

b) l'ammontare dell'indebitamento complessivo alla data odierna - come indicato nella relazione del O.C.C. - è scaturito da eventi successivi alla contrazione del mutuo di carattere personale;

c) il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento essendo l'istante privo di ulteriori beni e di redditi sufficienti alla soddisfazione integrale del debito maturato;

d) non sono stati posti in essere atti dispositivi del patrimonio da parte del debitore nell'ultimo quinquennio, né sussistono atti del debitore impugnati dai creditori ovvero atti in frode i creditori negli ultimi cinque anni.

Ritenuta, in base alla documentazione e alle attestazioni rese:

- la sussistenza della propria competenza territoriale;
- la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante;
- la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/2012;
- la completezza della domanda;
- l'idoneità dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità delle scritture contabili;
- l'avvenuta comunicazione ex art. 14 ter, comma 4, ad opera dell'O.C.C. all'Agente di riscossione e agli uffici fiscali;

Ritenuto quindi che debba essere riconosciuta la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura dell'accordo con i creditori;

PQM

A. Fissa l'udienza per il giorno 17.12.19 alle ore 10.00;

B. Precisa udienza avanti al Presidente Giorgio Jachia – piano VI – aula 608

C. precisa che l'udienza si svolge per l'accertamento negativo di iniziative o atti fraudolenti secondo quanto prescritto dall'art. 10, comma 3, L. 3/2012 nonché per verificare il raggiungimento dell'accordo con i creditori;

D. ordina a parte ricorrente di:

1. comunicare il presente decreto all'OCC entro dieci giorni dal deposito del presente provvedimento;
 2. curare la pubblicazione del presente decreto sul sito del tribunale nella sezione apposita, entro 10 giorni dal deposito di questo provvedimento;
 3. effettuare la comunicazione, entro 30 giorni prima dell'udienza, della proposta e del presente decreto ai creditori presso la loro residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, con l'avvertimento dei provvedimenti che possono essere adottati ai sensi del comma 3 dell'art. 10 legge 3/2012 **allegando copia della nota integrativa;**
- E. dispone, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge n. 3/2012, che, sino alla definitività dell'eventuale provvedimento di omologazione, non possono, sotto pena di nullità, essere:
- 1) iniziate o proseguite azioni esecutive individuali;
 - 2) disposti sequestri conservativi;
 - 3) acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
- F. Si riserva di disporre la revoca delle deleghe di pagamento e delle cessioni di quinto dello stipendio accordate in favore dei creditori interessati dal piano in epoca anteriore alla presentazione del ricorso;
- G. **AVVISA I CREDITORI che almeno 10 giorni prima dell'udienza come sopra fissata, sono onerati di far pervenire all'Organismo di Composizione della Crisi a mezzo posta elettronica certificata ovvero telefax, raccomandata A/R o anche telegramma, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o del proprio dissenso alla proposta.**
- H. **AVVISA I CREDITORI** che in mancanza di ricezione della predetta dichiarazione entro 10 giorni prima dell'udienza indicata, si riterrà, secondo il principio del silenzio-assenso, che il creditore silente abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata a lui comunicata.
- I. Si comunichi a parte ricorrente ed ad OCI

10/10/2019

Il Presidente di Sezione
Giorgio Jachia

